



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 103 del 08/08/2002

REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ARTIGIANATO E PMI BARI

Circolare attuativa della delibera n. 544 del 14 maggio 2002 della Giunta regionale della Puglia per le operazioni di locazione finanziaria agevolata ai sensi della L.N. 240/81. Territorio della Regione Puglia

AVVERTENZE

Le presenti disposizioni, redatte in esecuzione della delibera della Giunta Regionale Pugliese n. 544 del 14 maggio 2002, disciplinano le modalità attuative per la concessione di aiuti accordati alle imprese artigiane della Puglia.

Detti aiuti, gestiti in regime di concessione dall'Artigiancassa - Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane S.p.A. (per brevità, successivamente denominata Artigiancassa), si concretizzano in contributi in conto canoni ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge 21 maggio 1981, n. 240 sulle operazioni di locazione finanziaria effettuate in favore delle imprese artigiane, integrati da un contributo in conto capitale calcolato in misura percentuale dell'importo delle operazioni stesse ammissibile alle agevolazioni, mediante utilizzazione di risorse aggiuntive POR 2000 / 2006.

PREMESSA

1. Operazioni di locazione finanziaria

Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

2. Società e Banche autorizzate ad operare

Sono autorizzate ad operare nel comparto del leasing artigiano agevolato, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240/81, le Società di locazione finanziaria (1) iscritte nell'Elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Sono, altresì, autorizzate ad operare le Banche (1) che svolgono direttamente attività di locazione finanziaria.

(1) Per brevità, successivamente denominate "Società".

AI CONTRIBUTI

1. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli interventi agevolativi le imprese artigiane - costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui alla legge 443/85, con esclusione di quelle appartenenti ai settori riportati nell'allegato n. 1 - nei cui confronti, a far data dal 1° gennaio 2002, sia stata stipulata da una Società una operazione di locazione finanziaria con richiesta di contributi in conto canoni ai sensi dell'art. 23 della legge 21 maggio 1981, n. 240.

2. Domanda di ammissione ai contributi

La domanda di ammissione ai contributi deve essere compilata dall'impresa artigiana (2) e dalla Società, per le parti di rispettiva competenza, utilizzando esclusivamente gli schemi all'uopo predisposti dall'Artigiancassa, che dovranno contenere il logo della Regione Puglia e dell'Unione Europea; la predetta domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere trasmessa dalla Società alla Sede Regionale Artigiancassa per la Puglia immediatamente e comunque entro un mese (3).

Ai fini della verifica temporale fa fede il timbro postale di spedizione.

Alla domanda, da utilizzare anche per autocertificare l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, deve essere allegata, in originale o in copia autenticata dalla Società, la seguente documentazione:

- a) il verbale di consegna sottoscritto dall'impresa contenente la descrizione, il luogo di consegna dei beni e la relativa data che deve risultare posteriore a quella di presentazione della domanda stessa alla Società;
- b) la planimetria dei locali con l'indicazione della loro singola destinazione, nel caso di operazioni di locazione finanziaria immobiliare.

Inoltre, per i provvedimenti di concessione delle agevolazioni di importo superiore a 154.937,07, assoggettati alle disposizioni in materia di antimafia, deve essere allegato il certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane corredate dell'apposita "dicitura antimafia" della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; in luogo del certificato l'impresa può presentare, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta dagli interessati secondo le modalità di cui al citato D.P.R. n. 445/2000.

(2) Per brevità, successivamente denominata "impresa".

(3) Cfr. successivo paragrafo 9

Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle attività artigiane esercitate in forma di impresa individuale.

Per le pratiche presentate successivamente all'emanazione delle presenti disposizioni, l'Artigiancassa deve comunicare alla Società e all'impresa beneficiaria il numero di posizione assegnato alla richiesta e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria entro 15 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione ai contributi; dalla data di ricezione della richiesta, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per la concessione delle agevolazioni di cui al successivo paragrafo 8.

3. Destinazione dell'operazione di locazione finanziaria

Le operazioni di locazione finanziaria, sulle quali possono essere concessi i contributi, devono avere per oggetto:

- a) l'impianto e/o l'ampliamento del laboratorio (locazione finanziaria immobiliare), con esclusione dei

locali che non sono posti al servizio dell'attività artigiana certificata;

b) macchine, attrezzi strumentali, automezzi aventi caratteristiche strettamente correlate all'esercizio dell'attività, (locazione finanziaria mobiliare e di automezzi) nuovi (4).

La destinazione aziendale dei beni oggetto delle operazioni di locazione finanziaria deve essere mantenuta, per tutta la durata dell'agevolazione, sotto pena di revoca.

Al termine dell'operazione di locazione finanziaria, l'impresa artigiana locataria non potrà beneficiare - per l'acquisto dei beni locati - delle agevolazioni di cui alla legge n. 949/52.

I contributi non possono essere concessi per il rinnovo di un contratto di locazione finanziaria in precedenza agevolato, ovvero per la locazione finanziaria di beni già di proprietà dell'impresa conduttrice.

In ogni caso, l'operazione di locazione finanziaria non può beneficiare di altri interventi agevolativi previsti da normative statali, regionali ed europee, quando con detti interventi agevolativi si dia luogo ad una intensità di aiuto superiore al limite previsto dal regime comunitario "de minimis".

(4) La circostanza, ove non rilevabile dalla documentazione prodotta, deve essere attestata dalla Società.

4. Importo dell'operazione di locazione finanziaria ammissibile al contributo in credito concesso

L'importo dell'operazione di locazione finanziaria ammissibile al contributo in conto canoni è pari al valore del bene (5) diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto di locazione finanziaria. Detto importo non può comunque eccedere quello massimo concedibile ad una stessa impresa (6), tenuto conto della eventuale complessiva residua esposizione per precedenti operazioni di contributo in conto interessi ovvero in conto canoni.

Sono escluse dall'agevolazione le operazioni di locazione finanziaria di beni il cui valore (6) sia inferiore a 10.329,14.

5. Contributo in conto capitale

Il contributo in conto capitale è pari al 15% dell'importo dell'operazione di locazione finanziaria ammesso al contributo in conto canoni.

Tale contributo è esteso - previa presentazione di formale istanza - alle operazioni di locazione finanziaria stipulate prima del termine di cui al paragrafo 1 (1° gennaio 2002) a condizioni che le domande di locazione finanziaria risultino presentate alle Società dopo il 1° luglio 2000, siano state ammesse al contributo in conto canoni e siano state rivolte a beni di valore non inferiore a 25.822,84.

6. Durata di riconoscimento del contributo in conto canoni

Qualunque sia la maggior durata dei contratti di locazione finanziaria, quella ammissibile al contributo in conto canoni non può essere superiore:

- a 7 anni, se riguarda beni immobili;
- a 4 anni, se riguarda beni mobili.

(5) Al netto di imposte, tasse, oneri accessori e spese.

(6) Ai sensi delle vigenti disposizioni normative emanate dalla Regione Puglia, l'importo massimo di una operazione di locazione finanziaria ammissibile al contributo in conto canoni per una stessa impresa artigiana è fissato in 258.228,45. Nel caso di impresa costituita in forma di cooperativa l'importo massimo ammissibile al contributo in conto canoni è fissato in 51.645,69 per ciascun socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa. Nel caso di consorzio o di società consortile, il predetto importo massimo ammissibile al contributo in conto canoni si determina moltiplicando

l'importo massimo concedibile ad una stessa impresa per il numero delle imprese artigiane consorziate. Qualora il contratto di locazione finanziaria riguardi una impresa di nuova costituzione (7), le predette durate sono elevate a 10 ovvero 5 anni, trattandosi rispettivamente di beni immobili e di beni mobili.

7. Tasso e canoni anticipati applicabili dalle Società

Il tasso a carico delle imprese deve essere compatibile con le condizioni massime stabilite dalla presente disciplina (8).

Il tasso massimo applicabile dalle Società si determina sulla base del tasso di riferimento vigente nel mese antecedente quello in cui viene stipulato il contratto (9) con la maggiorazione di:

- a) 6 punti percentuali, nel caso di locazione finanziaria immobiliare;
- b) 5 punti percentuali, nel caso di locazione finanziaria mobiliare e di autoveicoli relativa a contratti aventi per oggetto beni del prezzo imponibile fino a 51.645,69;
- c) 4 punti percentuali, nel caso di locazione finanziaria mobiliare e di autoveicoli relativa a contratti aventi per oggetto beni del prezzo imponibile oltre 51.645,69.

(7) Si considerano di nuova costituzione le imprese iscritte negli Albi da non oltre un anno dalla data di presentazione della domanda di concessione dei contributi alla Società.

(8) Le condizioni massime che possono essere praticate dalle Società sono riferite al tasso interno con capitalizzazione mensile ricavato in base alla seguente formula:

(9) Il tasso di riferimento da considerare è quello indicato e aggiornato con decreto del Ministro delle Attività Produttive, reso pubblico anche sul seguente sito internet: "http://www.europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html"

$$? n-x C x (1+t)^{-j} + VRx (1+t)^{-n}$$

1

di cui:

valore locato; A = anticipo; n = numero canoni; x = 1 nel caso di macro canone, ovvero x = numero canoni anticipati; j = numero canoni mensili; C = importo canone; VR = valore residuo; t = tasso mensile effettivo. Per periodicità diversa da quella mensile, il tasso così determinato dovrà essere riportato all'effettivo annuo con capitalizzazione mensile.

Il tasso come sopra determinato inteso come tasso nominale con capitalizzazione mensile, dovrà essere convertito in tasso effettivo annuo e verrà modificato in relazione alle variazioni del tasso di riferimento che determinano modificazioni del tasso massimo applicabile, convertito in tasso effettivo annuo, superiori a 0,50 punti percentuali (10).

Il tasso di riferimento vigente all'epoca di stipula del contratto determina l'ammontare del contributo regionale per l'intera operazione.

In occasione di ogni variazione di entità superiore al suddetto valore verranno comunicati i nuovi tassi massimi.

Nessun altro onere, ad esclusione di quelli di istruttoria, di atto e di assicurazione, può essere addebitato all'impresa.

La copia autentica del contratto di locazione finanziaria resterà a disposizione dell'Artigiancassa presso la Società.

Il pagamento anticipato di canoni è consentito fino alla seguente misura massima:

- per le operazioni aventi durata non superiore a 5 anni, al 15% del valore del bene locato, ovvero alla sommatoria dell'importo dei canoni corrispondenti a 6 mesi;
- per le operazioni aventi durata superiore a 5 anni, al 20% del valore del bene locato, ovvero alla

sommatoria dell'importo dei canoni corrispondenti a 12 mesi.

8. Ammissione ai contributi

La domanda di ammissione ai contributi, se completa e corredata della documentazione indicata al precedente paragrafo 1, viene sottoposta, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, all'esame del Comitato Tecnico regionale per la Puglia di cui all'art. 37 della legge n. 949/52.

In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni ed i chiarimenti devono essere trasmessi entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione della relativa comunicazione effettuata da Artigiancassa. L'ammissione ai contributi è deliberata nel termine di 45 giorni dalla data di ricezione della domanda stessa o della documentazione che la deve completare; entro 15 giorni dalla data della delibera viene data comunicazione alla Società e all'impresa beneficiaria dell'ammissione medesima e del responsabile dell'unità organizzativa competente per la gestione del l'agevolazione.

(10) La variazione dello 0,50 di punto può essere raggiunta anche sommando algebricamente più variazioni mensili.

Il Comitato può deliberare:

a) in presenza di fondi, la concessione dei contributi.

9. Calcolo, decorrenza ed erogazione del contributo in conto canoni

Il contributo in conto canoni, determinato sulla base di un tasso pari al 100% del tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto di locazione finanziaria, è calcolato in misura equivalente, in valore attuale, al contributo in conto interessi spettante ad una corrispondente operazione effettuata ai sensi dell'art. 37 della Legge n. 949/52 e della normativa emanata in materia dalla Regione Puglia.

La decorrenza del contributo in conto canoni è quella del primo canone periodico di importo costante. La data di decorrenza di detto canone periodico deve coincidere o essere posteriore al primo giorno del mese successivo a quello di consegna del bene e, nel caso di più beni, a quello di consegna dell'ultimo bene.

Il contributo ripartito in più quote, è erogato all'impresa per il tramite della Società che provvede ad accreditarlo all'impresa stessa, entro trenta giorni dalla ricezione e con valuta pari a quella applicata dall'Artigiancassa, sempreché:

- abbia riscontrato il regolare pagamento dei canoni del periodo di relativa competenza;
- non abbia comunicazioni rese a termini di contratto dall'impresa circa eventuali cessazioni dell'attività e/o della destinazione aziendale del bene locato (11).

(11) La Società è tenuta a comunicare tempestivamente all'Artigiancassa, anche a mezzo fax, le notizie in parola ai fini della sospensione della erogazione di ulteriori quote di contributo e della determinazione dell'eventuale contributo indebitamente percepito dall'impresa

In caso contrario, la Società interrompe l'accredito delle quote di contributo, che potrà riattivare con valuta pari a quella dell'accredito a suo tempo effettuato dall'Artigiancassa, ove l'impresa provveda al pagamento dei canoni insoluti (12) ovvero le comunicazioni rese non abbiano determinato revoche totali o parziali come previsto al successivo paragrafo 11.

Qualora il contratto venga risolto o l'impresa non provveda al pagamento dei canoni insoluti entro la scadenza contrattuale dell'operazione, ovvero l'Artigiancassa revochi il contributo per mancato

adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, la Società autorizza Artigiancassa ad emettere nota di debito relativa alle quote di contributo non accreditate all'impresa, con valuta pari a quella dell'accredito a suo tempo riconosciuta da Artigiancassa.

Il contributo in conto canoni è assoggettato al regime fiscale previsto dalla normativa vigente.

Le eventuali ritenute vengono effettuate da Artigiancassa all'atto dell'erogazione di ogni singola quota di contributo.

A fronte delle ritenute effettuate nel corso di ciascun anno solare, Artigiancassa rilascia all'impresa una dichiarazione per i relativi adempimenti fiscali.

10. Erogazione del contributo in conto capitale

Il contributo in conto capitale, calcolato nella misura indicata al precedente paragrafo 5, è erogato all'impresa in unica soluzione con valuta pari a quella di ammissione al contributo stesso.

11. Revoca dei contributi

L'Artigiancassa - anche su impulso della Regione - si riserva la facoltà di accertare direttamente sia presso la Società che presso l'impresa, la sussistenza per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria, delle condizioni e finalità dell'operazione ammessa ai contributi.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione i contributi sono revocati totalmente o parzialmente.

I contributi potranno, inoltre, essere revocati in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo - previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 - di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

(12) Non è considerato regolare pagamento quello effettuato a seguito di azioni ingiuntive ovvero intervenute successivamente all'estinzione contrattuale.

Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/98, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti a seguito di revoca per fatti imputabili all'impresa e non sanabili dovranno essere restituiti dall'impresa stessa all'Artigiancassa, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5 p.p. per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

Nella fattispecie, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo dei contributi indebitamente fruiti.

Per fatti non imputabili all'impresa, i contributi indebitamente percepiti saranno maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede Artigiancassa, che fornisce apposito rendiconto alla Regione Puglia, cui vanno restituite le somme recuperate, nonché l'importo delle sanzioni.

Allegato n. 1

SETTORI ESCLUSI DAGLI
INTERVENTI AGEVOLATIVI
(Classificazione ISTAT 1991)

Siderurgia CECA - L'esclusione si applica alle seguenti classi:

13.10 "Estrazione di minerali di ferro" (tutta la classe, ad eccezione delle piriti)

13.20 "Estrazione di minerali metallici non ferrosi" (limitatamente al minerale di manganese)

27.10 "Produzione di ferro, di acciaio di ferroleghe (CECA)"

Per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA, si intende: ghisa e ferroleghe; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze; manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione - acciaio liquido colato o non in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminati a caldo (comprese le bande per tubi e coils considerati come prodotti finiti), lamiera laminata a caldo inferiori a 3 mm, piastre e lamiera di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm, eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre catibrate e i getti di ghisa; latta, lamiera piombate, banda nera, lamiera zincate, altre lamiera rivestite, lamiera laminata a freddo

Industria carboniera - L'esclusione si applica ai seguenti gruppi:

10.1 "Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile" (tutto il gruppo)

10.2 "Estrazione ed agglomerazione di lignite" (tutto il gruppo)

10.3 "Estrazione ed agglomerazione di torba" (tutto il gruppo)

23.1 "Fabbricazione di prodotti di cokeria" (tutto il gruppo)

Costruzioni navali - L'esclusione si applica al seguente gruppo:

35.1 "Industria cantieristica: costruzioni navali e riparazioni di navi e imbarcazioni" (tutto il gruppo, ad eccezione della classe 35.12 "Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive"

Fibre sintetiche - L'esclusione si applica al seguente gruppo:

24.7 "Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali" (tutto il gruppo)

Industria automobilistica - L'esclusione si applica alla seguente divisione:

34 "Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi" (tutta la divisione, ad eccezione del gruppo

34.3 "Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e per loro motori")

Trasporti - Limitatamente agli investimenti in, automezzi effettuati da imprese la cui attività principale rientri nel settore dei trasporti.

Pesca e acquacoltura - L'esclusione si applica alla seguente divisione:

05 "Pesca, piscicoltura e servizi connessi" (tutta la divisione, ad eccezione del gruppo 05.03 "Attività dei servizi connessi alla pesca e alla piscicoltura")

Agricoltura - L'esclusione si applica alla seguente divisione:

01 "Agricoltura, caccia e relativi servizi" (tutta la divisione, ad eccezione dei seguenti gruppi, classi e categorie):

01.41.1 "Esercizio e noleggio di mezzi e macchine agricole per conto terzi, con personale"

01.41.2 "Approvvigionamento e distribuzione di mezzi tecnici necessari all'esercizio dell'agricoltura"

01.41.3 "Raccolta, prima lavorazione, conservazione di prodotti agricoli e altre attività dei servizi

connessi all'agricoltura svolti per conto terzi (esclusa trasformazione)"

01.42 "Attività dei servizi connessi all'allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari"

01.5 "Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi"

Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli - L'esclusione si applica alla seguente divisione:

15 "Industrie alimentari e delle bevande" (tutta la divisione, ad eccezione delle seguenti classi e categorie):

15.51.1 "Trattamento igienico e confezionamento di latte alimentare pastorizzato e a lunga conservazione"

15.51.2 "Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, ecc."

15.52 "Fabbricazione di gelati"

15.71 "Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali da allevamento"

15.72 "Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici"

15.81.1 "Fabbricazione di prodotti di panetteria"

15.81.2 "Fabbricazione di pasticceria fresca"

15.82 "Fabbricazione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati"

15.84 "Fabbricazione di cacao, cioccolata, caramelle e confetterie"

15.85 "Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus, e di prodotti farinacei simili"

15.86 "Lavorazione dei tè e dei caffè"

15.87 "Fabbricazione di condimenti e spezie"

15.88 "Fabbricazione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici"

15.89.1 "Fabbricazione di dolcificanti, budini e creme da tavola"

15.89.2 "Fabbricazione di alimenti precotti (surgelati, in scatola, ecc.), di minestre e brodi"

15.89.3 "Fabbricazione di altri prodotti alimentari: aceti, lieviti, prodotti a base di frutta a guscio, estratti per liquori, ed altri prodotti alimentari n.c.a.";

15.91 "Fabbricazione di bevande alcoliche distillate"

15.92 "Fabbricazione di alcool etilico di fermentazione"

15.96 "Fabbricazione di birra"

15.98 "Produzione di acque minerali e di bibite analcoliche"

15.99 "Fabbricazione di altre bevande analcoliche"

Inoltre, l'esclusione si applica ai seguenti gruppi:

16.0 "Industria del tabacco" (tutto il gruppo)

51.2 "Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animati vivi" (tutto il gruppo)

51.3 "Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco" (tutto il gruppo)

52.1 "Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati" (tutto il gruppo)

52.2 "Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati" (tutto il gruppo)